



AUTORIZZAZIONE DIRIGENZIALE

Repertorio Generale: 3278/2024 del 22/04/2024
Protocollo: 70119/2024
Titolario/Anno/Fascicolo: 10.11/2023/173
Struttura Organizzativa: SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Dirigente: QUITADAMO RAFFAELLA
Oggetto: TRE EMME S.R.L. CON SEDE LEGALE IN NOVARA, VIA GIULIETTI N. 9. AUTORIZZAZIONE UNICA PER NUOVO IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I., IN BOFFALORA SOPRA TICINO (MI), VIA MAGENTA N. 103. CGR: MI026004; SAUR275491.

DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Testo dell'Atto *Rg__2024.pdf.p7m*

71072b0692ddf6bc574bfd186df6e4c3b28b26234c97face245f0372253073da

Allegato 1 *261291-Tavola2_14giugno2023.pdf.p7m*

d36506e5acae4912729aef09ad3636be057a36cb6a7d6e8152ccc2a55b0890fa

Allegato 2 *397787975-208532A.T.Tre-Emme-ViaMagenta-Boffalora.pdf.p7m*

d36506e5acae4912729aef09ad3636be057a36cb6a7d6e8152ccc2a55b0890fa

Allegato 3 *226302-TREEMMENuovoImpianto2024.pdf.p7m*

4f709331ae0b60d57bd8b386abb43bbd309fa5078fad806887e646f20efd03ce

Allegato 4 *Allegato_Unico_Art_208_TreEmme_Srl.pdf.p7m*

5925966047436eafcc1af5ae6253515cb7d0c0aa69001c25476caadefb2b4c95

Allegato 5 *prescrizionigenerali.pdf*

f5e1bdecf365dae1f0a7b715be07f78a27ddaa9e1d4a651896882cf2a66f5232



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e tutela del territorio
Settore Rifiuti e bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Fasc. n 10.11/2023/173

Oggetto: Tre Emme S.r.l. con sede legale in Novara, Via Giulietti n. 9. Autorizzazione unica per nuovo impianto di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in Boffalora Sopra Ticino (MI), Via Magenta n. 103. CGR: MI026004; SAUR275491.

LA DIRETTRICE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

PREMESSO che:

in data 27/03/2023 (prot. n. 49765) è stato avviato il procedimento relativo all'istanza - presentata in data 22/02/2023 (prot. n. 30355) dalla società Tre Emme S.r.l. con sede legale in Novara, Via Giulietti n. 9 ed impianto in Boffalora Sopra Ticino (MI), Via Magenta n. 103 - volta ad ottenere l'autorizzazione unica per nuovo impianto di gestione rifiuti e contestualmente lo stesso è stato sospeso in attesa di conclusione del procedimento di verifica di V.I.A.;

- in data 15/06/2023 (prot. n. 93347) è stato riavviato il procedimento e contestualmente è stata convocata la conferenza di servizi in modalità asincrona, di cui all'istanza presentata, in data 22/02/2023 (prot. n. 30355), ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, con sospensione al 27/03/2023 (prot. n. 49765) e completata in data 14/06/2023 (prot. n. 92799) su richiesta di documentazione integrativa del 19/05/2023 (prot. n. 78599);

VISTA la normativa di settore che attribuisce alla Città metropolitana la competenza autorizzativa in materia di rifiuti (Legge Regionale 26/2003);

PRESO ATTO degli elementi di fatto risultanti dall'istruttoria di cui all'allegato "Risultanze dell'istruttoria" del Servizio coordinamento tecnico rifiuti e degli elementi di diritto di cui all'art. 208 del D.Lgs.152/06, che disciplina le autorizzazioni degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:

- l'Impresa Tre Emme S.r.l. ha acquisito il provvedimento dirigenziale R.G. n. 3340 del 27/04/2023, emesso dalla Città metropolitana di Milano, con il quale è stato decretato che il progetto di realizzazione del nuovo impianto non è da assoggettare alla procedura di V.I.A. prevista dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- nell'ambito della Conferenza di Servizi, tenutasi in modalità asincrona, sono stati acquisiti i seguenti pareri/allegati:
 - il Comune di Boffalora Sopra Ticino in data 6/09/2023 (prot. n. 135368), ha comunicato: *"in relazione al nuovo edificio in argomento è stata rilasciata l'Autorizzazione Paesaggistica n. 53/21 con successive varianti n. 104/2021 e n.65/2022 - quest'ultima del 18.10.2022 (prot. 9581). Il Permesso di Costruire è stato rilasciato in data 29.03.2023 (prot. 3087) e l'inizio lavori è avvenuto in data 28/04/2023 (prot. 3948) e gli stessi sono attualmente in corso. L'attività è conforme alle previsioni urbanistiche ed edilizie"*;
 - il Parco del Ticino in data 17/07/2023 (prot. n. 111173), ha comunicato: *"valutata la coerenza dell'intervento con le N.T.A. del PTC del Parco, art. 12, esprime, ai sensi del PTC e della L.r. 86/83 s.m.i. parere favorevole"*;
 - l'Ufficio d'Ambito Città Metropolitana di Milano, in data 30/08/2023 (prot. n. 131579), ha espresso parere favorevole trasmettendo l'allegato tecnico per lo scarico delle acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura;
 - l'ATS Milano, in data 29/06/2023 (prot. n. 101147), ha comunicato che, fatto salvo il rispetto, nel corso dell'attività, della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si comunica che non si hanno osservazioni per gli aspetti di competenza in merito al rilascio dell'autorizzazione in oggetto. *"Relativamente agli adempimenti previsti dai Regolamenti Reach, CLP e POPs, si ricorda che, allo stato attuale, non è previsto il rilascio di pareri tecnici sulla valutazione compilata in fase istruttoria dall'azienda. Si fa altresì presente che"*

l'azienda dovrà dar seguito agli adempimenti previsti documentandoli e tenendoli a disposizione in quanto possibile oggetto di attività di vigilanza da parte di questa Agenzia, nell'ambito del Piano Nazionale di Controllo sulle sostanze chimiche";

- il Servizio Inquinamento Atmosferico in data 16/01/2024 (prot. n. 7630), ha trasmesso le *"Risultanze dell'istruttoria: procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. Prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera"*;
- ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza non è stato richiesto parere, come previsto nella nota interna della direzione dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20/04/2017 (prot. n. 100336);

PRESO ATTO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a **€ 1.836,00.=** ricevute dei versamenti effettuati nelle date 14/02/2023 e il 22/05/2023;

DATO ATTO che l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Tre Emme S.r.l. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P. Iva n. 08911820960, è quantificato in **€ 301.179,21.=**, ai sensi della D.G.R. 19/11/2004 n. 19461, calcolato come di seguito indicato:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, pari a € 128.676,50.= (7.285,50 mc x € 176,62 x 10%);
- deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi pari ad € 90.076,20.= (510 mc x € 176,62);
- recupero (R12, R3) di rifiuti per un quantitativo massimo annuo pari a 100.000 t/anno (400 t/g), pari a € 82.426,51.=;
- l'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) è subordinata all'avvio a recupero entro 6 mesi dall'accettazione dell'impianto;

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., come da direttiva della Direzione Generale n. 4/22 del 15/09/2022;

RILEVATO che dagli esiti dell'istruttoria, l'istanza risulta autorizzabile con prescrizioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento e contenute negli allegati *"Risultanze dell'istruttoria"* del Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti del 18/04/2024 (prot. n. 68051), *"Risultanze dell'istruttoria"* del Servizio inquinamento atmosferico del 16/01/2024 (prot. n. 7630) e del *"parere di competenza scarichi in pubblica fognatura"* del 30/08/2023 (prot. n. 131579), che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG e PIAO), e il codice di comportamento dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

AUTORIZZA

all'Impresa Tre Emme S.r.l., con sede legale in Novara, Via Giulietti n. 9, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, il **nuovo impianto di gestione rifiuti**, sito in Boffalora Sopra Ticino (MI), Via Magenta n. 103, alle condizioni e prescrizioni riportate nelle *"Risultanze dell'istruttoria"* del Servizio coordinamento tecnico rifiuti del 18/04/2024 (prot. n. 68051), nelle *"Risultanze dell'istruttoria"* del Servizio inquinamento atmosferico del 16/01/2024 (prot. n. 7630), nel *"parere di competenza scarichi in pubblica fognatura"* del 30/08/2023 (prot. ATO n. 9649) e alla configurazione di cui all'elaborato grafico: *"Planimetria dell'insediamento con disposizione rifiuti, emissioni in atmosfera e rete fognaria - tav. n. 2 Rev. 2 - del 14 giugno 2023"* parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, ed alle ulteriori prescrizioni come di seguito riportate:

1. l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006, ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza il **21 aprile 2034**;
2. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
3. il rinnovo del contratto di affitto dell'area dovrà essere trasmesso 30 giorni prima della sua scadenza; in caso contrario il presente provvedimento decade automaticamente allo scadere del contratto stesso;
4. l'Impresa dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti comunicazione di fine lavori ai sensi della d.gr. 10161/2002 e contestuale autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che attesti la corrispondenza delle opere a quanto autorizzato;
5. è determinato in **€ 301.179,21.=**, l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Tre Emme S.r.l. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano, in virtù del calcolo indicato in premessa. La garanzia finanziaria con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19/11/2004. La garanzia finanziaria deve essere trasmessa contestualmente alla comunicazione di fine lavori ed alla richiesta di attestazione di corrispondenza delle opere di gestione rifiuti di cui al punto 4;

6. l'Impresa può avviare l'esercizio delle operazioni di cui alla presente autorizzazione previo accertamento da parte della Città metropolitana di Milano degli interventi realizzati; a tal fine l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla Città metropolitana stessa che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

7. la mancata presentazione della garanzia finanziaria comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;

8. l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 5;

9. il presente provvedimento decade automaticamente qualora l'Impresa non inizi i lavori entro un anno dal rilascio del presente atto, dandone comunicazione alla Città metropolitana di Milano, e non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali entro tre anni dalla comunicazione di inizio lavori; entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare dell'autorizzazione; decorsi tali termini, l'autorizzazione decade di diritto per la parte non eseguita, tranne nel caso in cui, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga;

10. ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25/07/2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;

11. in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25/07/2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione, informandone l'A.R.P.A. territorialmente competente;

12. l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto;

13. le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006;

14. qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

15. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali settoriali:

- autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
- autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del d.lgs. 152/06;

16. l'impresa prima dell'avvio delle attività, deve predisporre ai sensi dell'art. 26, comma 4 del D.Lgs. 113/2018 (convertito in Legge n. 132/2018), la documentazione necessaria per l'elaborazione del piano di emergenza esterna PEE, utilizzando la compilazione guidata presente nella piattaforma informatica sviluppata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e raggiungibile al seguente link: <https://peerifiuti.vigilfuoco.it/peerifiuti-web/login>;

17. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

FA SALVE

le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

INFORMA CHE

1. per il presente provvedimento è stata compilata la chek-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:

- è classificato a rischio alto dalla tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5. "Attività a rischio corruzione: mappatura dei processi, identificazione e valutazione del rischio" del PIAO;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;

2. il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio per gli adempimenti di competenza e viene trasmesso:

- per la messa a disposizione, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) a:
 - Impresa Tre Emme S.r.l.: tre_emme_srl@legalmail.it;
 - Comune di Boffalora Sopra Ticino: comune.boffaloraticino@pec.it;
 - A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it;
 - A.T.S. Milano Città Metropolitana dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it;
 - ? Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano atocittametropolitanadimilano@legalmail.it;
 - Parco del Ticino: parco.ticino@pec.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., si comunica che contro il presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

LA DIRETTRICE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
(Vice Direzione d'Area)
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Tiziana Luraschi

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.
€16,00: 01220691266574
€5,00: 01221100677353

Fascicolo 10.11/2023/173

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: Tre Emme S.r.l. con sede legale in Novara, Via Giulietti n. 9. Autorizzazione unica per nuovo impianto di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in Boffalora Sopra Ticino (MI), Via Magenta n. 103.

1. ANAGRAFICA

N. Catasto Georeferenziato Rifiuti (n. CGR)	MI026004
CIP (Codice Identificativo Pratica)	SAUR275491
RAGIONE SOCIALE	Tre Emme S.r.l.
C.F./P.IVA	08008340153/01479170035
SEDE LEGALE	Novara, Via Luigi Giulietti, 9
SEDE OPERATIVA	Boffalora Sopra Ticino (MI), Via Magenta n. 103
CODICE ATECO	46.77.2

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	n. 2
Mappale	n. 72
Gauss Boaga x	1487710
Gauss Boaga y	5034814
Via/Piazza/Località	Via Magenta n. 103
Comune	Boffalora Sopra Ticino
Provincia	MI
Tipologia autorizzazione	☐ Titolo III-bis, parte II del D.Lgs. 152/06 (Autorizzazione Integrata Ambientale) ☒ art. 208 del D.Lgs. 152/2006 ☐ art. 209 del D.Lgs. 152/2006 (EMAS, ISO 14001) ☐ art. 211 del D.Lgs. 152/2006 (sperimentali)
Relativa a	☒ Nuovo impianto ☐ Rinnovo/riesame ☐ Modifica

Attività/processi	☐ Autodemolizione (R12, R13, R4) ☒ Recupero (R12, R3) ☐ Miscelazioni (R12) ☐ Smaltimento ☐ End of Waste “caso per caso” (R3, R4, R5) ☒ R13 ☒ D15 ☐ Preparazione per il riutilizzo (R3, R4, R5)
Orario di lavoro	L'impianto sarà attivo 250 giorni/anno, su un unico turno di lavoro diurno di 8 ore dal lunedì al venerdì e 5 ore/giorno il sabato.

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1 Istanza pervenuta il 22/02/2023 (prot. n. 30355) con sospensione al 27/03/2023 (prot. n. 49765) e completata in data 14/06/2023 (prot. n. 92799) su richiesta di documentazione integrativa del 19/05/2023 (prot. n. 78599);
- 3.2 Avvio del procedimento il 27/03/2023 (prot. n. 49765) con sospensione al 27/04/2023 (prot. n. 66048) per verifica esclusione alla V.I.A., riavvio del procedimento il 15/06/2023 (prot. n. 93347) con sospensione al 17/04/2024 (prot. n. 66924) per trasmissione di documentazione integrativa;
- 3.3 Esito Verifica di non assoggettabilità alla V.I.A. con provvedimento R.G. n. 3340 del 27/04/2023;
- 3.4 Conferenza di servizi espletata in modalità asincrona con richiesta dei pareri agli Enti in data 15/06/2023 (prot. n. 93347);
- 3.5 Non è stato chiesto parere ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza, come previsto nella nota interna della direzione dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20/04/2017 (prot. n. 100336);
- 3.6 Sono stati acquisiti i seguenti pareri: Comune di Boffalora Sopra Ticino in data 6/09/2023 (prot. n. 135368), il Parco del Ticino in data 17/07/2023 (prot. n. 111173), ATS Milano Città metropolitana di Milano in data 29/06/2023 (prot. n. 101147), l'Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano in data 30/08/2023 (prot. n. 131579) e del Servizio Inquinamento Atmosferico in data 16/01/2024 (prot. n. 7630).

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA

4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 8.421 mq di cui 3.877 mq di superficie coperta e 4.544 mq di superficie scoperta e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola *“Planimetria dell'insediamento con disposizione rifiuti, emissioni in atmosfera e rete fognaria - tav. n. 2 Rev. 2 - del 14 giugno 2023”*.

Presso l'impianto sono presenti:

- pesa;
- trituratore mobile;
- pressa imballatrice;
- carrelli elevatori;
- caricatori semoventi;
- pala meccanica gommata;
- spacca bobine;
- spacca Rotoli.

L'attività prevede la gestione di rifiuti non pericolosi da stoccare provvisoriamente in messa in riserva (R13) e da sottoporre a recupero presso il sito medesimo (R12, R3), o conferire ad impianti terzi al fine di ottenere materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06. I rifiuti prodotti dall'attività vengono sottoposti alla messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15). I rifiuti sono rappresentati

prevalentemente da rifiuti misti, metalli ferrosi e non ferrosi, carta e cartone, plastica e legno. Il progetto prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera rientranti nell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, per le quali, ai sensi della D.G.R. n. 982 dell'11/12/2018 non è prevista la comunicazione di messa in esercizio o avvio dell'attività;

5.1 volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

5.1.1 conferiti da terzi:

5.1.1.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 7.285,50 mc;

5.1.2 derivanti dall'attività di trattamento:

5.1.2.1 messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 510 mc;

5.2 i quantitativi massimi annui e giornalieri di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero R12 e R3 sono pari a 100.000 tonnellate/anno pari a 400 tonnellate/giorno;

5.3 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
			R13	R12	R3
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
020110	rifiuti metallici	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
030101	scarti di corteccia e sughero	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
070213	rifiuti plastici	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
090108	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
100210	scaglie di laminazione	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
110501	zinco solido	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	



Codice	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
			R13	R12	R3
120113	rifiuti di saldatura	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F	X		
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
150102	imballaggi di plastica	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
150103	imballaggi in legno	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
150104	imballaggi metallici	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
150109	imballaggi in materia tessile	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
160117	metalli ferrosi	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
160118	metalli non ferrosi	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
160119	plastica	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
160306	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
170101	cemento	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F	X		
170102	mattoni	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F	X		
170103	mattonelle e ceramiche	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F	X		
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F	X		
170201	legno	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
170203	plastica	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
170401	rame, bronzo, ottone	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
170402	alluminio	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
170403	piombo	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
170404	zinco	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
170405	ferro e acciaio	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
170406	stagno	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
170407	metalli misti	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	



Codice	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
			R13	R12	R3
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
191001	rifiuti di ferro e acciaio	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
191202	metalli ferrosi	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
191203	metalli non ferrosi	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
191204	plastica e gomma	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
191208	prodotti tessili	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F	X		
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
200111	prodotti tessili	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
200139	plastica	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
200140	metallo	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
200307	rifiuti ingombranti	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	
Recupero ai sensi del DM 188 del 2020					
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	X
150101	imballaggi di carta e cartone	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	X
150105	imballaggi compositi	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	X
150106	imballaggi in materiali misti	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	X
191201	carta e cartone	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	X
200101	carta e cartone	1Aa-1Ab-1B-1C-1D-1E-1F-2	X	X	X

6. END OF WASTE

- 6.1** Presso l’Impianto non si ottengono End of Waste “caso per caso”;
6.2 Presso l’Impianto si ottengo End of Waste ai sensi del D.M. 188 del 2020.

7. MISCELAZIONI

- 7.1** Presso l’Impianto non si effettuano miscele.

8. RIFIUTI PRODOTTI

- 8.1** l’impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
		R13	D15
150101	imballaggi di carta e cartone	X	
150102	imballaggi di plastica	X	
150103	imballaggi in legno	X	
150104	imballaggi metallici	X	
150105	imballaggi compositi	X	
150106	imballaggi in materiali misti	X	
150109	imballaggi in materia tessile	X	
191201	carta e cartone	X	
191202	metalli ferrosi	X	
191203	metalli non ferrosi	X	
191204	plastica e gomma	X	X
191205	vetro	X	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	
191208	prodotti tessili	X	X
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall’impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

9. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- 9.1** La richiesta di sopralluogo alla Città Metropolitana di Milano, al fine dell’ottenimento del nulla osta di conformità dell’impianto al progetto approvato ed autorizzato e conseguente inizio dell’attività di gestione rifiuti con il presente assetto impiantistico, è subordinata:
- 9.1.1** alla predisposizione del corretto approntamento dell’impianto a quanto previsto dal progetto ed alle prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico e nella relativa autorizzazione;
- 9.1.2** alla trasmissione della comunicazione di fine lavori, da trasmettere alla Città Metropolitana di Milano e, per conoscenza al Comune, all’A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all’A.T.S. territorialmente competenti. A detta comunicazione deve essere allegata anche autocertificazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato e che le eventuali attrezzature accessorie installate, necessarie per lo svolgimento dell’attività, sono a norma e corrispondono alle indicazioni contenute nel presente allegato e nel rispetto delle prescrizioni impiantistiche contenute nello stesso;
- 9.1.3** alla predisposizione di specifica procedura di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell’attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l’impianto che garantiscano il rispetto di quanto previsto dal progetto. Detta procedura, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l’accettazione dei rifiuti all’impianto, le

- verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;
- 9.1.4** alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi ex T.U. sulla Sicurezza - D.Lgs. 81/2008, con l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività, in particolare da movimentazione dei carichi e da movimenti ripetuti, esposizione ad agenti chimici, fisici rumore e vibrazioni e biologici e l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
- 9.1.5** alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi d'incendio, in conformità alle indicazioni stabilite dal d.m. 3/09/2021 e dal testo unico in materia di disposizioni di prevenzione incendi D.M. n. 51 del 3 agosto 2015, con predisposizione di un piano di emergenza che dovrà contenere le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio;
- 9.1.6** al rispetto delle prescrizioni impartite con il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ovvero gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco con particolare riferimento a quanto contenuto nel parere di conformità antincendio Prot. VVF n. 46219 del 4/10/2022;
- 9.2** il gestore, prima della ricezione dei rifiuti, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- a)** acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - b)** per i rifiuti con codice EER a specchio, verifica dell'accettabilità del rifiuto in impianto mediante acquisizione di specifica certificazione analitica e/o di classificazione del rifiuto dal produttore/detentore oppure svolgendo specifica analisi su un campione rappresentativo del rifiuto fornito dal produttore/detentore stesso. Sia le analisi che le certificazioni di cui sopra vengono acquisite prima della ricezione del rifiuto in impianto e per lotti/partite omogenei di materiali. Le verifiche analitiche/documentali di cui sopra dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale;
- 9.3** l'impianto deve eseguire la pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita;
- 9.4** i rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. E' consentito il conferimento dei rifiuti in uscita da un'operazione R12 oppure D13/D14 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12 oppure D14/D13 solo laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale;
- 9.5** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), di recupero (R12, R3), di rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dall'elaborato grafico "*Planimetria dell'insediamento con disposizione rifiuti, emissioni in atmosfera e rete fognaria - tav. n. 2 Rev. 2 - del 14 giugno 2023*", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 9.6** la Società dovrà realizzare le opere di mitigazione e compensazione prescritte dal provvedimento dirigenziale di R.G. n. 3340 del 27/04/2023 emesso dalla Città Metropolitana di Milano, e con particolare riferimento alle piantumazioni, le stesse dovranno essere poste a dimora entro il mese di aprile 2024 come previsto dalla relazione tecnica del giugno 2023;

- 9.7** dovranno essere effettuati rilievi fonometrici entro sei (6) mesi, dopo la messa in esercizio dell'impianto nel nuovo assetto autorizzativo, concordando preventivamente con A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed il Comune i punti e le modalità di misura oltreché eventuali altri punti che fossero ritenuti significativi ai fini di una verifica di conformità del livello di rumore ambientale alla normativa vigente in materia. Le risultanze della campagna di monitoraggio dovranno essere inviate entro quarantacinque (45) giorni dall'esecuzione delle stesse alla Città Metropolitana di Milano, al Comune ed eventualmente ai Comuni confinanti qualora i punti sensibili siano ubicati sul territorio degli stessi, ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano;

CONTROLLO RADIOMETRICO

- 9.8** l'Impresa è tenuta al rispetto delle condizioni e modalità di esecuzione della sorveglianza stabilite dal D.L.vo 101/2020 s.m.i. (in particolare art. 72 e allegato XIX);
- 9.9** l'Impresa è tenuta al rispetto delle modalità di esecuzione della sorveglianza stabilite dalla normativa tecnica vigente (in particolare norma UNI 10897);
- 9.10** la sorveglianza radiometrica deve essere effettuata secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto di Radioprotezione di II o III grado (figura professionale di cui all'art. 129 D.L.vo 101/2020 s.m.i.). Le procedure devono descrivere sia la modalità di esecuzione della sorveglianza che la modalità di gestione di eventuali ritrovamenti. I contenuti minimi delle procedure oggetto di verifica da parte di ARPA Lombardia sono descritti nella PG.AF.012 (https://www.arpalombardia.it/media/ozxnf3el/pgaf012rev02_sorveglianza_rottami.pdf);
- 9.11** le procedure devono essere sottoposte a revisione dopo un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, anche sulla base di eventuali aggiornamenti normativi successivi alla redazione delle procedure stesse;
- 9.12** la ditta deve inoltrare almeno ad ARPA, al dipartimento territorialmente competente, un consuntivo periodico almeno annuale dei ritrovamenti di sorgenti o di materiale radioattivo;
- 9.13** nei casi in cui è possibile procedere con l'allontanamento senza vincoli di materiale contaminato che rispetti le previsioni dell'art. 204 del D.L.vo 101/2020, il soggetto che intende avvalersi di tale possibilità è tenuto a comunicare preventivamente al Prefetto ed agli organi di vigilanza competenti per territorio l'allontanamento del materiale che soddisfa le condizioni di esenzione. Tali comunicazioni preventive, nei casi di allontanamento di materiale contenente radionuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 60 giorni, devono essere inviate ad ARPA, al dipartimento territorialmente competente, con un anticipo di almeno 30 giorni;

CARTA

- 9.14** la gestione di rifiuti di carta e cartone di cui ai codici EER 150101, 150105, 150106, 200101, 191201 e 030308 (limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica) deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto n. 188/2020 del 22/09/2020, in particolare:
- 9.14.1** l'accertamento di conformità ai requisiti, effettuato da un organismo certificato secondo la norma ISO 9001, deve avvenire con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso. Il lotto di produzione non può essere superiore a 5.000 tonnellate ed il prelievo dei campioni deve avvenire secondo quanto previsto all'allegato 1, lettera b, e in conformità alla norma UNI 10802;
- 9.14.2** il produttore conserva presso l'impianto o presso la propria sede legale il suddetto campione per un anno, ridotto a 6 mesi se azienda certificata EMAS o ISO 14001;
- 9.14.3** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 9.14.4** norma UNI EN 643;
- 9.14.5** certificazione ISO 9001;
- 9.14.6** dichiarazione di conformità delle EoW prodotte;

VARIE

- 9.15** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
- 9.16** le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- 9.17** deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;
- 9.18** al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione dovranno essere adottate, da parte del gestore dell'impianto, adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo.

10. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29.02.2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

LA RESPONSABILE SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Arch. Laura Delia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Tiziana Luraschi



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Fascicolo 6.3\2023\23

Pagina 1

Spettabile:

Città Metropolitana di Milano
Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Rifiuti e bonifiche
Viale Piceno n. 60
20129 - Milano

Oggetto: Impresa Tre Emme S.r.l. - Istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto ubicato nel Comune di Boffalora Sopra Ticino (Mi), in Via Magenta n. 103. - Trasmissione parere di competenza scarichi in pubblica fognatura.

Vista l'istanza presentata dall'Impresa Tre Emme S.r.l. in data 22.02.2023 e trasmessa all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 15.06.2023 (Prot. Uff. Ambito n. 6902) dall'Area Ambiente e Tutela del Territorio della Città Metropolitana di Milano, concernente la richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto ubicato nel Comune di Boffalora Sopra Ticino (Mi), Via Magenta n. 103.

Verificato che l'istante ha corrisposto gli oneri istruttori e di procedibilità inerenti il rilascio del titolo abilitativo per lo scarico in Pubblica Fognatura di acque meteoriche di prima e seconda pioggia, con versamenti effettuati in data 14.02.2023 ed in data 15.02.2023, secondo quanto previsto dalla D.D.G. n. 797 del 01/02/2011 nonché secondo la Deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito n. 2 del 07.10.2019.

Eseguita l'istruttoria amministrativa degli atti costituenti il procedimento.

Acquisito il parere favorevole espresso da Amiacque S.r.l. - Gruppo CAP Holding S.p.A. con nota del 25.07.2023 (Cod. Procedimento: parere 015950 – case 03725134), richiesto dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 16.06.2023 (Prot. Uff. Ambito n. 6965) e pervenuto in data 26.07.2023 (Prot. Uff. Ambito n. 8614).

Si esprime parere favorevole con le prescrizioni evidenziate nell'allegato tecnico unito alla presente, parte integrante dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06.

L'Ufficio d'Ambito si riserva tuttavia di modificare le prescrizioni impartite qualora intervenissero eventuali variazioni delle reti fognarie interne nel corso del procedimento amministrativo autorizzatorio ex art. 208 D.lgs. 152/06, che verranno rese note alla Scrivente Autorità.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Distinti saluti

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito della
Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale
(Avv. Italia Pepe)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento e del Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura:
Ing. Saverio Rocco Cillis

Responsabile dell'Istruttoria e dell'Ufficio Pareri VAS – VIA – PII - PL:
Ing. Giovanni Mazzotta e-mail: g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.58

Fascicolo 6.3\2023\23

PARERE DI COMPETENZA SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Ragione Sociale	TRE EMME S.R.L.
Indirizzo Sede Legale	NOVARA (NO) – VIA LUIGI GIULIETTI N. 9
Indirizzo Impianto	BOFFALORA SOPRA TICINO (MI) – VIA MAGENTA N. 103
Attività	<i>Raccolta dei rifiuti</i>
Gestore dell’Impianto	Sig. Adriano Magnotti in qualità di Amministratore Unico e Rappresentante dell’Impresa

PREMESSO E RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale del 16.03.2021 (Prot. Uff. Ambito 3196) e in particolare l’Allegato A contenente l’indicazione della normativa a presidio del presente procedimento nonché tutte le prescrizioni di carattere generale.

SI DÀ ATTO che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato dall’art. 5 del PTPCT dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale a rischio basso.

1. DESCRIZIONE DELLO SCARICO E DELL’ATTIVITA’

1.1. L’Impresa dichiara che all’interno dell’insediamento produttivo svolgerà l’attività di gestione di rifiuti non pericolosi (prevalentemente rifiuti di carta e cartone) da stoccare provvisoriamente in messa in riserva (R13) e da sottoporre a recupero presso il sito medesimo attraverso:

- operazione di recupero R3 (che sarà l’attività prevalentemente svolta nell’impianto), finalizzata all’ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. 152/06 (End of Waste di carta e cartone conformi al D.M. 188 del 2020),
- operazione di pre-trattamento R12, finalizzata a conferire i rifiuti ad impianti terzi autorizzati al completamento delle operazioni di recupero.

Il trattamento dei rifiuti avverrà mediante selezione, eliminazione delle impurezze e di materiali contaminati, separazione per tipologie omogenee ed eventuale adeguamento volumetrico mediante tritatore, taglia-anime, spacca-bobine e/o pressa imballatrice. Le operazioni di recupero saranno effettuate esclusivamente sui rifiuti solidi, eventuali rifiuti

polverulenti, saranno sottoposti esclusivamente alla messa in riserva in contenitori chiusi (container, cassonetti, big bags). I rifiuti prodotti dall'attività verranno sottoposti alla messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15). Oltre al flusso prevalente di rifiuti di carta e cartone, gli altri rifiuti di cui si chiede autorizzazione sono rappresentati merceologicamente da metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, legno, tessuti, inerti, rifiuti misti.

L'insediamento produttivo risulta caratterizzato da una superficie complessiva pari a 8.421 mq, così suddivisa:

- superficie coperta: 3.877 mq,
- superficie scoperta: 4.544 mq, di cui:
 - a) superficie scoperta permeabile: 1.318 mq (non pavimentati);
 - b) superficie scoperta impermeabile (pavimentati in manto d'asfalto): 3.226 mq (superficie soggetta al R.R. n. 04/06).

I piazzali di pertinenza dell'Azienda esposti al dilavamento meteorico sono suddivisi in due tipologie distinte:

- 1) porzione di piazzale (superficie complessiva pari a 2.249 mq) dedicata alla movimentazione dei materiali (rifiuti non pericolosi) per il conferimento in ingresso/uscita o movimentazione interna, mediante comuni mezzi d'opera quali autocarri, carrelli elevatori, semoventi, pala.
- 2) n. 2 porzioni di piazzale (superficie complessiva pari a 977 mq) dedicate ad operazioni di stoccaggio di rifiuti non pericolosi e/o End of Waste prodotti dalle attività di trattamento, stoccati in container, colli o balle, codificate in planimetria, come segue:
 - Zona 1E: Messa in riserva [R13] dei rifiuti non pericolosi conferiti da terzi effettuata in contenitori (container, colli, balle) o, in alternativa, al deposito delle End of Waste ottenute dalle operazioni di recupero R3; la superficie di tale area, dotata di pavimentazione posta allo scoperto su piazzale pavimentato in manto d'asfalto, è pari a 175 mq;
 - Zona 1F: Messa in riserva [R13] dei rifiuti non pericolosi conferiti da terzi effettuata in contenitori (container, colli, balle) o, in alternativa, al deposito delle End of Waste ottenute dalle operazioni di recupero R3; la superficie di tale area, dotata di pavimentazione posta allo scoperto su piazzale pavimentato in manto d'asfalto, è pari a 322 mq.

Le suddette porzioni di piazzale saranno separate da dossi di delimitazione e saranno caratterizzate da una diversa gestione delle acque meteoriche (come descritto al paragrafo successivo 1.2).

Tutte le operazioni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti all'interno dei capannoni si svolgeranno su aree dotate di idonea pavimentazione impermeabile in c.a.. I rifiuti gestiti saranno tutti allo stato solido, saranno non pericolosi e costituiti, per la grande maggioranza, da fibra di cellulosa (carta). Inoltre, il ciclo produttivo non prevede utilizzo di acqua che, venendo in contatto con i rifiuti, possa trasformarsi in agente di trasporto di sostanze inquinanti. Gli eventuali rifiuti presenti all'esterno del capannone non saranno allo stato liquido, contaminati o pericolosi.

- 1.2. Dall'elaborato grafico di progetto "Tavola n. 2 avente ad oggetto *"Planimetria dell'insediamento con disposizione rifiuti, emissioni in atmosfera e rete fognaria"* del

14/06/2023” si evince che l’insediamento presenterà n. 2 punti di scarico in pubblica fognatura, ubicati entrambi in Via Magenta.

Lo scarico posto più ad Est in via Magenta risulta costituito dalle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici.

Lo scarico posto più ad Ovest in via Magenta risulta costituito da:

- acque meteoriche di prima pioggia; le acque meteoriche provenienti dal dilavamento di tutte le superfici scolanti dei piazzali vengono raccolte mediante caditoie, inviate a n. 2 pozzetti selezionatori distinti in base alla linea di raccolta delle acque meteoriche (uno per ciascuna delle due porzioni di superfici scolanti sopra descritte). Dopo il passaggio delle succitate acque meteoriche di dilavamento nei due pozzetti selezionatori, tutte le prime piogge defluiscono nella vasca di prima pioggia (volume totale pari a 21 mc). Attraverso l’impostazione del sensore galleggiante presente nella vasca di prima pioggia, viene assicurato un volume di accumulo pari a 16 mc, corrispondente ai 5 mm di pioggia sull’intera superficie scolante dell’insediamento, cioè 3.226 mq. A riempimento avvenuto della vasca, si chiudono le valvole dei pozzetti selezionatori che alimentano la vasca di prima pioggia, e l’acqua in eccedenza è convogliata nelle rispettive reti delle acque di seconda pioggia. Si rileva la presenza di un sensore di pioggia collegato al sistema che ne avverte la presenza e avvia il temporizzatore. Trascorse 96 ore dall’inizio dell’evento meteorico la pompa della vasca si avvia e lo svuota con portata media oraria di 1 l/sec per ettaro di superficie scolante, ossia 0,32 l/sec. A valle dalla vasca è installato un pozzetto di calma nel quale sono pompate le prime piogge che defluiscono ad un separatore oli con filtro finale a coalescenza. Al termine del trattamento, i reflui di prima pioggia confluiscono in un pozzetto prelievo campioni, per poi essere recapitati alla rete fognaria pubblica.

Per le porzioni di piazzale descritte al punto 1 del paragrafo precedente del presente Allegato Tecnico (porzione di piazzale di superficie complessiva pari a 2.249 mq, dedicata alla movimentazione dei materiali (rifiuti non pericolosi) per il conferimento in ingresso/uscita o movimentazione interna, mediante comuni mezzi d’opera quali autocarri, carrelli elevatori, semoventi, pala), le acque di seconda pioggia sono convogliate verso un disoleatore e quindi smaltite localmente sul suolo tramite una batteria di n. 4 pozzi perdenti, previo passaggio in un pozzetto di campionamento.

Per le porzioni di piazzale descritte al punto 2 del paragrafo precedente del presente Allegato Tecnico (n. 2 porzioni di piazzale di superficie complessiva pari a 977 mq, dedicate ad operazioni di stoccaggio di rifiuti non pericolosi e/o End of Waste prodotti dalle attività di trattamento, stoccati in container, colli o balle), le acque di seconda pioggia sono convogliate verso un altro disoleatore e quindi scaricate a portata calibrata in rete fognaria pubblica in fase di precipitazione in corso (a portata corrispondente a 20 l/sec per ha di superficie scolante ossia 1,95 l/sec) e, per la parte eccedente, avviate all’accumulo in vasca di laminazione da 150 mc, per essere successivamente scaricate al termine della precipitazione a portata controllata (max 20 l/sec per ettaro di superficie scolante).

Le acque meteoriche decadenti dalle coperture, raccolte per mezzo di una rete dedicata, vengono convogliate nei medesimi n. 4 pozzi perdenti sopra indicati, previo passaggio in un pozzetto di campionamento.

- 1.3. L'approvvigionamento idrico dichiarato e stimato dall'Impresa è pari a 2.000 mc/anno ed avviene per mezzo di pubblico acquedotto.
- 1.4. Acquisita come facente parte integrante del presente Allegato, in quanto riportante il sistema di fognatura da autorizzarsi, la planimetria come di seguito indicata "Tavola n. 2 avente ad oggetto *"Planimetria dell'insediamento con disposizione rifiuti, emissioni in atmosfera e rete fognaria"* del 14/06/2023".

2. PARERI OBBLIGATORI E ISTRUTTORIA TECNICA

- 2.1. Acquisito il parere favorevole espresso da Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. con nota del 25.07.2023 (Cod. Procedimento: parere 015950 – case 03725134), trasmesso all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 26.07.2023 (Prot. Uff. Ambito n. 8614), il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato, con particolare riferimento agli stralci di seguito riportati:
 - *"La rete di fognatura interna risulta conforme alle disposizioni dell'art. 44 del "Regolamento del servizio idrico integrato" il quale prevede che le reti di fognatura interna agli insediamenti a qualsiasi uso destinati debbano essere del tipo separato e cioè con condotti distinti che raccolgano separatamente le acque reflue domestiche, le acque meteoriche di dilavamento e le acque reflue industriali.*
 - *In relazione alla normativa vigente ed al Regolamento del Servizio Idrico Integrato, per quanto rilevabile dalla domanda presentata e dalla documentazione allegata, nonché in relazione alle verifiche effettuate si dà atto che l'attività della ditta è compresa nell'elenco delle attività di cui all'art.3, comma 1 lettera b) del Regolamento Regionale n. 04/2006.*
 - *Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, pertanto, è conforme alle prescrizioni del R.R. 04/2006 nonché del Regolamento del Servizio Idrico Integrato art. 57 in quanto:*
 - *viene effettuata la separazione di prima e seconda pioggia per le porzioni di piazzale descritte al punto 1 e le acque di seconda pioggia vengono recapitate in una batteria di quattro pozzi perdenti;*
 - *il progetto presentato dall'azienda per le porzioni di piazzale descritte al punto 2 ha tenuto conto dei principi di cui al punto 3 dell'allegato A alla D.G.R. 21/06/2006 n° 8/2772. Inoltre si ritiene che possa sussistere la contaminazione anche per le acque di seconda pioggia, come da attenta lettura ed applicazione della D.G.R. 21 giugno 2006 n° 8/2772, allegato A "gli stoccaggi sulle superfici scolanti che possono dare origine a inquinamento delle acque di seconda pioggia sono essenzialmente: lo stoccaggio di materiali solidi sfusi" inoltre "per la valutazione della possibilità di rilascio di sostanze inquinanti sono da considerare, salvo dimostrazione contraria, le seguenti tipologie: tutti i tipi di rifiuti, ad eccezione dei rifiuti inerti e dello sfalcio verde";*
 - *In generale si ritiene necessario contenere l'afflusso di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche, salvo per quelle previste da legge. Le stesse producono effetti negativi*

che si ripercuotono sia sul funzionamento dell'impianto finale di trattamento, che sulla qualità dei corpi ricettori, anche in relazione ai costi indotti: dove tale conferimento non sia espressamente previsto dalle leggi di settore, è opportuno provvedere alla sua eliminazione ovvero alla riduzione delle portate di acque meteoriche recapitate nel sistema di raccolta dei reflui.

- *Infine si segnala che a fronte del fatto che la ditta non ha dichiarato alcuna attività di lavaggio delle superfici scolanti e che quindi non si sono potute effettuare valutazioni circa l'influenza di tali operazioni sul sistema di raccolta e trattamento, con riferimento alle disposizioni del R.R. 04/2006, si evidenzia che il presente parere si riferisce unicamente alle acque meteoriche di dilavamento.*
- *Alla luce dei volumi inviati in pubblica fognatura, dei trattamenti che le acque reflue subiscono prima del loro recapito nella rete fognaria, lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura si ritiene compatibile con le caratteristiche dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Robecco Sul Naviglio, cui sono collettati i reflui scaricati dalla ditta fermo restando il rispetto, in ogni momento e costantemente, i limiti stabiliti dall'Autorità d'Ambito, indicati nell'art. 57 comma 10 del "Regolamento del servizio idrico integrato" ovvero i limiti previsti dalla normativa vigente".*

- 2.2. Ritenuto che il presente Allegato debba autorizzare lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia, a fronte del fatto che l'Impresa non dichiara alcuna attività di lavaggio delle superfici scolanti e che quindi non si sono potute effettuare valutazioni circa l'influenza che tale operazione eserciterebbe sul sistema di raccolta e trattamento, salvo che l'Impresa nell'ottemperare alla prescrizione di cui al punto n. 3.15 chieda un aggiornamento dell'autorizzazione.
- 2.3. Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A della D.G.R. 8/2772, le acque di seconda pioggia relative alle superfici scolanti esterne adibite alle attività di stoccaggio di rifiuti e prodotti recuperati, aventi superficie pari a 977 mq, interessate dalla disciplina delle prime piogge, sono soggette alla medesima regolamentazione di queste ultime.
- 2.4. L'afflusso di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche, laddove non espressamente necessario, produce effetti negativi che si ripercuotono sul corretto funzionamento degli impianti di trattamento e sulla qualità dei corsi d'acqua ricettori e quindi risulta opportuno provvedere alla riduzione delle portate di acque meteoriche drenate dal sistema di raccolta.
- 2.5. L'Impresa Tre Emme S.r.l. è autorizzata a scaricare in rete fognaria pubblica le acque meteoriche di prima e seconda pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti, come descritto in premessa, presso l'insediamento produttivo ubicato in Via Magenta n. 103 nel Comune di Boffalora Sopra Ticino (Mi).
- 2.6. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ferma restando la responsabilità di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. per il rilascio delle sotto riportate prescrizioni tecniche - potrà procedere, anche in fase di rinnovo dell'Autorizzazione



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., ad imporre prescrizioni maggiormente restrittive.

3. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

- 3.1. Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori in progetto, il Gestore dell'Impianto dovrà darne comunicazione all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., trasmettendo:**
- a) dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, di corretta realizzazione delle opere programmate;**
 - b) comunicazione inerente alla data prevista per l'inizio dell'attività lavorativa.**
 - c) un elaborato grafico aggiornato ed a colori dell'intera rete fognaria aziendale comprensiva di tutti i manufatti presenti ed installati:**
la planimetria dovrà essere in scala adeguata ($\geq 1:200$), in cui dovranno essere chiaramente distinguibili le reti di raccolta delle diverse tipologie di reflui e acque meteoriche, i punti di allacciamento alla pubblica fognatura (i punti di scarico devono essere identificati con la sigla S seguita da un numero progressivo es.: S1 - S2 - Sn), tutti i manufatti e gli impianti connessi alla rete, nella rappresentazione della rete dovranno essere indicati il senso di scorrimento di reflui/acque e, preferibilmente, materiale costruttivo, diametri e pendenze dei condotti.
- 3.2.** Le acque meteoriche di prima e seconda pioggia autorizzate allo scarico in pubblica fognatura con il presente parere sono le acque che confluiscono nel punto di scarico ubicato in Via Magenta, come indicato nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione e descritto in premessa.
- 3.3.** Secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/06 s.m.i., fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, alla tabella 3, lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia di cui al punto 3.2 deve essere conforme ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità d'Ambito indicati nel *“Regolamento del servizio idrico integrato”*.
- 3.4.** Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del *“Regolamento del servizio idrico integrato”* che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Parere nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.
- 3.5. Il Gestore dell'Impianto dovrà installare idonei pozzetti di campionamento, ove non fossero già presenti, su ognuna delle reti di raccolta separata, prima della commistione con reflui di origine diversa, nonché generale immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica.**



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

A tale proposito si ricorda che i pozzetti di campionamento devono avere le caratteristiche previste dal “*Regolamento Locale d’Igiene*” e dal “*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*” (apertura di almeno cm. 50 x 50, soglia di scarico posizionata 50 cm sopra il fondo del pozzetto, soglia di ingresso 1 DN sopra la soglia di scarico).

- 3.6. Lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia raccolte da apposite vasche a tenuta, dimensionate in modo da contenere complessivamente 50 mc per ettaro di superficie scolante (vasche di prima pioggia), dotate di un sistema di alimentazione realizzato in modo da escluderle a riempimento avvenuto, deve essere attivato 96 ore dopo il termine dell'ultima precipitazione atmosferica del medesimo evento meteorico, alla portata media oraria di 1 l/s per ettaro di superficie scolante drenata, ancorché le precipitazioni atmosferiche dell’evento meteorico non abbiano raggiunto complessivamente 5 mm.
- 3.7. Lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di seconda pioggia dovrà rispettare il limite di portata previsto dal “*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*”, nella misura di 20 l/s per ettaro di superficie impermeabile scolante.
- 3.8. Il Gestore dell’Impianto è responsabile del corretto dimensionamento degli impianti di separazione, trattamento e accumulo delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia.
- 3.9. Il Gestore dell’Impianto è responsabile della manutenzione degli impianti di separazione, trattamento e accumulo delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia; la manutenzione dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro di gestione dell'impianto di depurazione, recante le attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando gli esiti dei controlli interni effettuati, la data e la firma di chi ha effettuato l'intervento e che dovrà essere messo a disposizione dell’Autorità di controllo.
- 3.10. Il Gestore dell’Impianto dovrà segnalare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. ogni interruzione dell’attività degli impianti di separazione, trattamento e accumulo delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia in caso di guasto ovvero manutenzione.
- 3.11. **Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l’inquinamento delle acque.**
- 3.12. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.
- 3.13. Tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti per la misura della portata scaricata. In alternativa potranno essere ritenuti idonei i sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata. In ogni caso, tutti i punti di approvvigionamento idrico (anche privati)



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione. Il Gestore Amiacque S.r.l. – Gruppo CAP Holding S.p.A. si riserva di contattare l'utente per proporre un progetto di smart metering degli scarichi industriali.

- 3.14. Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A.. Qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.
- 3.15. Il Gestore dell'impianto entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, qualora debba scaricare in pubblica fognatura i reflui derivanti dall'attività di lavaggio delle superfici scolanti, dovrà inoltrare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale nonché ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., una relazione integrativa rispetto a quella presente agli atti, che dettagli la menzionata attività di lavaggio e contestualmente fare istanza di aggiornamento del titolo affinché l'Autorità possa rettificare il titolo già emesso autorizzando altresì le acque di lavaggio delle aree esterne. Trascorsi i 30 giorni senza che l'Impresa abbia adempiuto a quanto prescritto, l'attività di lavaggio delle aree esterne si intenderà come non esercitata.**
- 3.16. Il Gestore dell'Impianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
- 3.17. Il Gestore dell'Impianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento.
- 3.18. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate.
- 3.19. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.
- 3.20. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento.
- 3.21. Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.

- 3.22. Il presente Allegato e la planimetria già indicata fra le premesse al presente atto – Tavola n. 2 avente ad oggetto “*Planimetria dell’insediamento con disposizione rifiuti, emissioni in atmosfera e rete fognaria*” del 14/06/2023 – devono essere tenute a disposizione presso l’insediamento produttivo.
- 3.23. Il Gestore dell’Impianto oggetto del presente parere è tenuto al pagamento delle tariffe di depurazione e fognatura vigenti.

4. CONTROLLI

- 4.1. L’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale potrà procedere - anche in futuro - sia direttamente sia per il tramite di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., alla verifica dei presupposti tecnici dichiarati dal Gestore dell’Impianto nonché alla sussistenza degli stessi per tutta la durata dell’Autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06 s.m.i.
- 4.2. L’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, in quanto Autorità competente ai sensi dell’art. 129 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Gestore dell’Impianto è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
- 4.3. **L’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale procede, ai sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell’infrazione, chiede all’Autorità competente che si proceda alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/2006.**
Qualora il Gestore dell’Impianto non ottemperi diligentemente alle prescrizioni imposte attenendosi scrupolosamente alle indicazioni ivi impartite anche in relazione ai dovuti riscontri da rendersi all’Autorità comportando per propria negligenza l’erroneo avvio di un procedimento amministrativo sanzionatorio per presunta commessa violazione dei disposti dell’autorizzazione sarà tenuto alla refusione delle spese d’ufficio così come stabilito dall’art. 14 del Regolamento sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex Legge 689/81 (cfr Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito n. 3 del 4.05.2020).



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

- 4.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., si riserva di modificare i limiti di accettabilità in funzione della capacità dell'impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.
- 4.5. Secondo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene del Comune di Boffalora Sopra Ticino (Mi) e dal Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia devono essere garantiti i requisiti di sicurezza dei manufatti interrati.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito
della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale
(*Avv. Italia Pepe*)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento e del Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura:
Ing. Saverio Rocco Cillis

Responsabile dell'Istruttoria e dell'Ufficio Pareri VAS – VIA – PII - PL:
Ing. Giovanni Mazzotta e-mail: g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.58

**Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti
ex art.208 Dlgs 152/06**

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1)

PRESCRIZIONI PARTE GENERALE

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);
2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;
3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, qualora provenienti:
 - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
 - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
 - qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità";
 - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
7. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;
8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;

9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
11. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;
12. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante;
14. i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;
15. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
16. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
17. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
 - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
 - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
18. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
19. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

20. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
21. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
22. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;
23. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
24. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
25. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
26. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
27. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
28. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;
29. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
30. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;
31. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;

32. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
33. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
34. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
35. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
36. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
37. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
38. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
39. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
40. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
41. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
42. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

43. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
44. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;
45. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;
46. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
47. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
48. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
49. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;

- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la rase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Generali

1. **D.lgs. 152/2006** "Norme in materia ambientale";
2. **D.m. 5 febbraio 98** "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
3. **L.r. 26/2003** "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
4. **D.d.g. 36/1998** "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";
5. **Decisione 2014/955/UE** "Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE";
6. **D.g.r. 10161/2002** "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai "Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti";
8. **D.g.r. 19461/2004** "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
9. **D.g.r. 8882/2002** "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale" così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** "Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale";
10. **D.d.g. 6907/2011** "Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti";

11. **D.p.R. 151/2011** “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
13. **D.m. 120/2014** “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
14. **D.lgs. 81/2008** “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Registri e formulari e sistema di tracciabilità dei rifiuti

15. **D.m. 148/1998** “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
16. **D.m. 145/1998** “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
17. **Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998** “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;
18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Impatto acustico

19. **Legge 447/1995** “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

Impianti mobili

21. **D.g.r. 10098/2009** “Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti”;
22. **Circolare 1680/2010** “Precisazioni in merito all'esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti”;

Carta

23. **UNI-EN 643** “Lista delle qualità normate europee di carta da macero”;

Vetro

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

Rottami metallici

25. **D.lgs. 230/1995** “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
26. **D.lgs. 52/2007** “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** “Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;
28. **D.g.r. 10222/2009** “Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;

29. **Regolamento (UE) 333/2011** “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
30. **Regolamento (UE) 715/2013** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

R.A.E.E

31. **D.lgs. 49/2014** “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
32. **D.lgs. 151/2005** “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
33. **Legge 549/1993** “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ”;
35. **Decreto ministeriale 20 settembre 2002** “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;
36. **D.p.R. n. 43/2012** recante “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

Amianto

37. **L.r. 17/2003** “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

Biocombustibili

38. **Uni-En ISO 17225-4:2014** “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

Compostaggio

39. **D.lgs. 75/2010** “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
40. **D.g.r. 12764/2003** “Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost”;
41. **D.g.r. 3018/2013** “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

Discarica

42. **D.lgs. 36/2003** “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
43. **D.m. 27 settembre 2010** “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
44. **D.g.r. 2461/2014** “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”.

Fanghi

45. **D.lgs. 99/1992** “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
46. **D.g.r. 2031/2014** “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

Inerti

47. **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205** “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

Miscelazione

- 48. **D.d.s. 1795/2014** “Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127”;
- 49. **D.g.r. 3596/2012** “Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all’emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: “Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti”;

Olii usati

- 50. **Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392** “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

PCB

- 51. **D.lgs. 209/1999** “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

Pile e accumulatori

- 52. **D.lgs. 188/2008** “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
- 53. **Decreto 24 gennaio 2011, n. 20** “Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”.

Plastica

- 54. **UNIPlast 10667** “Lista delle qualità normate di plastica”;

Rifiuti sanitari

- 55. **D.P.R. 254/2003** “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”;

Veicoli fuori uso

- 56. **D.lgs. 209/2003** “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.



NON È STATO POSSIBILE INCLUDERE I SEGUENTI ALLEGATI:

- 397787975-208532A.T.Tre-Emme-ViaMagenta-Boffalora.pdf
- 261291-Tavola2_14giugno2023.pdf



DECRETO DIRIGENZIALE

Repertorio Generale: 5155/2024 del 21/06/2024
Protocollo: 107123/2024
Titolario/Anno/Fascicolo: 9.11/2020/517
Struttura Organizzativa: SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Dirigente: QUITADAMO RAFFAELLA
Oggetto: TRE EMME S.R.L. CON SEDE LEGALE IN NOVARA, VIA GIULIETTI N. 9 ED IMPIANTO IN BOFFALORA SOPRA TICINO (MI), VIA MAGENTA N. 103. SOSTITUZIONE DEGLI ALLEGATI DELL'AUTORIZZAZIONE DIRIGENZIALE RILASCIATA CON IL PROVVEDIMENTO R.G. N. 3278 DEL 22/04/2024.

DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Testo dell'Atto *Rg__2024.pdf.p7m*

23bad3eba4044ab70f6d81243cf17eec3213842bef40692e7e854e7f92a0e4fb

Allegato 1 *397787975-208532-A.T.Tre-Emme-ViaMagenta-Boffalora.pdf.p7m*

33aa097918efc2dd9cba64d713e6960119dc07400ed9741bacabed7b29cdfa68

Allegato 2 *261291-Tavola2_14giugno2023.pdf.p7m*

d952cccc5447667141340ea1b5bfc83e1a430d574415ab30335bed0817ed7501

Area Ambiente e tutela del territorio
Settore Rifiuti e bonifiche

Decreto Dirigenziale

Fasc. n 9.11/2020/517

Oggetto: Tre Emme S.r.l. con sede legale in Novara, Via Giulietti n. 9 ed impianto in Boffalora Sopra Ticino (MI), Via Magenta n. 103. Sostituzione degli allegati dell'autorizzazione dirigenziale rilasciata con il provvedimento R.G. n. 3278 del 22/04/2024.

LA DIRETTRICE DEL SETTORE RIFIUTI BONIFICHE

PREMESSO che è stata rilasciata alla Società Tre Emme S.r.l. con sede legale in Novara, Via Giulietti n. 9 l'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 3278 del 22/04/2024, per in nuovo impianto di gestione rifiuti in Boffalora Sopra Ticino (MI), Via Magenta n. 103;

PRESO ATTO che per mero errore informatico non sono visibili gli allegati sotto indicati, parti integranti e sostanziali dell'autorizzazione in oggetto:

- “Risultanze dell'istruttoria” del Servizio inquinamento atmosferico del 16/01/2024 (prot. n. 7630);
- elaborato grafico: “Planimetria dell'insediamento con disposizione rifiuti, emissioni in atmosfera e rete fognaria - tav. n. 2 Rev. 2 - del 14 giugno 2023”;

RITENUTO necessario procedere con la sostituzione dei sopraccitati allegati, confermando l' Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 3278 del 22/04/2024;

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG e PIAO), e il codice di comportamento dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

DECRETA

- di confermare l'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 3278 del 22/04/2024;
- la sostituzione degli allegati:
 - “Risultanze dell'istruttoria” del Servizio inquinamento atmosferico del 16/01/2024 (prot. n. 7630);
 - elaborato grafico: “Planimetria dell'insediamento con disposizione rifiuti, emissioni in atmosfera e rete fognaria - tav. n. 2 Rev. 2 - del 14 giugno 2023”, che per mero errore informatico non sono visibili;

INFORMA CHE

1. per il presente provvedimento è stata compilata la chek-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:

- è classificato a rischio medio dalla tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5. "Attività a rischio corruzione: mappatura dei processi, identificazione e valutazione del rischio" del PIAO;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;

2. il presente provvedimento viene trasmesso:

- per la pubblicazione all'Albo Pretorio per gli adempimenti di competenza;
- per la messa a disposizione, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) a:

- Impresa Tre Emme S.r.l.: tre_emme_srl@legalmail.it;
- Comune di Boffalora Sopra Ticino: comune.boffaloraticino@pec.it;
- A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it;
- A.T.S. Milano Città Metropolitana dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it;
- Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano atocittametropolitanadimilano@legalmail.it;
- Parco del Ticino: parco.ticino@pec.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., si comunica che contro il presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

LA DIRETTRICE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
(Vice Direzione d'Area)
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Tiziana Luraschi

Fascicolo 10.9\2024\6

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.**

Prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera.

Impresa: TRE EMME s.r.l., Via Magenta, 103 Boffalora sopra Ticino (MI)

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale protocollo n. 30355 del 22/02/2023

Richiesta parere endoprocedimento emissioni in atmosfera del 21/06/2023

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELL'ATTIVITA':

La Società, ha presentato richiesta di autorizzazione per l'attività di messa in riserva (R13), recupero (R12, R3) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da terzi, e di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti decadenti dal trattamento.

Per quanto attiene le emissioni in atmosfera il gestore dichiara esclusivamente la presenza di emissioni diffuse connesse alle attività di triturazione (eseguita mediante impianto mobile di triturazione) e di pressatura (mediante pressa fissa), le cui emissioni vengono contenute mediante appositi sistemi di nebulizzazione ad acqua installati sugli stessi impianti di triturazione e pressatura.

Per il dettaglio dei quantitativi, delle tipologie dei rifiuti utilizzati, della produzione annua e delle attività condotte si rimanda a quanto indicato nella presente autorizzazione.

2. RISULTANZE ISTRUTTORIE E SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

Valutata la documentazione, si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione con le prescrizioni di seguito specificate.

Data l'attività svolta - tipicamente caratterizzata dalla presenza di emissioni diffuse è necessario che il gestore attui puntualmente tutte le prescrizioni di cui alla parte I dell'Allegato V alla parte V del D.Lvo 152/06, incrementando - se del caso - i sistemi di contenimento già previsti e/o in essere.

3. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI:

Vedere allegato parte integrante del presente documento.

Si sottolinea che la Ditta dovrà attenersi esclusivamente alle Prescrizioni Generali, di cui all'allegato, pertinenti con il proprio ciclo produttivo e con le prescrizioni specifiche evidenziate al punto 2.

LA RESPONSABILE DELL'ENDOPROCEDIMENTO
(Responsabile del Servizio Inquinamento Atmosferico)

Dott.ssa Caterina D'Ambrosio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Città metropolitana di Milano

Settore qualità dell'aria, rumore ed energia

Viale Piceno, 60 - 20129 Milano - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Referente dell'istruttoria: Dott.ssa Raffaella Correnti, tel:02.7740.3548 - email: r.correnti@cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Caterina D'Ambrosio, tel:02.7740.3750 - email: c.dambrosio@cittametropolitana.mi.it

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Emissioni in atmosfera

L'Impresa dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni e porre attenzione al possibile sviluppo di molestie generate dalle emissioni residue, convogliate o diffuse, derivanti dal complesso delle attività svolte e laddove il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, ne accerti la sussistenza, la stessa dovrà concordare con le autorità competenti il percorso più idoneo alla soluzione del problema tenendo conto delle seguenti, pur non esaustive, possibilità: confinamento dell'attività, interventi sulle modalità operative piuttosto che sulla qualità delle materie prime impiegate o sui sistemi di gestione ambientale adottati per lo svolgimento delle attività o l'installazione di nuovi o ulteriori presidi depurativi.

Nella fase seguente l'autorizzazione l'esercente dovrà, in stretto raccordo con il competente servizio di A.R.P.A. Lombardia, definire e attuare la prevista campagna di rilevazioni alle emissioni volta a verificare l'effettivo rispetto delle prescrizioni; successivamente quest'ultima potrà valutare la reale necessità di proseguire ad attuare le verifiche annuali per tutte le sostanze di cui è prevista la limitazione piuttosto che identificare modalità di controllo alternative, nonché, alla luce dell'effettiva conduzione delle attività e delle emissioni generate, proporre all'autorità competente l'eventuale adeguamento delle prescrizioni di seguito definite.

Impianti termici

Gli impianti di combustione destinati alla produzione di calore sono complessivamente regolamentati dalle previsioni di cui al Titolo I, II e dall'Allegato IX alla parte V del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.

Tali impianti non risultano soggetti a regime autorizzativo solo qualora le potenzialità impiegate siano inferiori alle soglie previste dall'Allegato IV alla parte V del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. (Impianti e attività in deroga) in relazione agli specifici combustibili utilizzati.

Inoltre, la conduzione e la gestione degli impianti termici deve garantire l'obiettivo dell'ottimale gestione e manutenzione degli impianti perseguendo, per quanto riguarda le prescrizioni relative alla conduzione ed ai limiti da conseguire, se previsti, il disposto di cui all'Allegato alla DGRL n. 3934/12 e Allegato C alla DGR n. 6501/2001.

Impianti di abbattimento

Il gestore dovrà garantire il rispetto dei valori limite prescritti e l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue. Qualora questi fossero superati e/o in caso di accertata molestia l'impresa dovrà provvedere, dandone comunicazione alle competenti autorità, all'installazione di idonei/ulteriori sistemi di abbattimento, le cui caratteristiche dovranno essere coerenti con i criteri definiti dalla DGR n. 3552/12 che definisce e riepiloga - rinnovando le previsioni della DGR n. 13943/03 - le caratteristiche tecniche ed i criteri di utilizzo delle «Migliori tecnologie disponibili» per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità.

Soluzioni impiantistiche difforni da quelle previste dall'atto normativo di cui sopra dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unitamente alla competente struttura regionale.

Gli impianti di abbattimento esistenti potranno continuare ad essere utilizzati fino alla loro sostituzione se complessivamente conformi alle specifiche di cui alla DGR n. 13943/03.

Se nel corso di vigenza dell'autorizzazione rilasciata si rendesse necessaria la modifica dei presidi depurativi installati piuttosto che l'installazione di nuovi questi potranno esserlo senza necessità di autorizzazione solo laddove non si inseriscano in un più ampio intervento che modifichi in modo sostanziale lo stabilimento e, comunque, previa comunicazione espressa ai sensi della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. 7570 "Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i."

Caratteristiche dei camini

Le emissioni conseguenti all'attività oggetto di autorizzazione dovranno essere convogliate in atmosfera tramite camini per i quali dovranno essere opportunamente definiti dimensione e altezza così da ottimizzare la dispersione degli effluenti, evitare accumuli locali e quindi sempre possibili problematiche igienico sanitarie; gli stessi dovranno essere inoltre caratterizzati da una adeguata raggiungibilità del punto di prelievo così da consentire lo sviluppo delle valutazioni delle emissioni coerente con la norma UNI EN ISO 16911:2013 e tutte quelle necessarie a quantificare le emissioni residue derivanti dall'esercizio di questi impianti.

Emissioni diffuse

Deve essere posta adeguata attenzione al contenimento delle possibili emissioni diffuse, così come previsto dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., ricordando che la vigente normativa di settore non ammette emissioni diffuse quando queste - sulla base delle migliori tecnologie disponibili - siano tecnicamente convogliabili; l'onere della dimostrazione della non convogliabilità tecnica è posta in capo all'esercente dell'impianto, che deve opportunamente dimostrare tale condizione.

In ogni caso, le operazioni che possono provocare emissioni di tipo diffusivo devono comunque essere il più possibile contenute e, laddove fossero previsti impianti di aspirazione localizzata per la bonifica degli ambienti, gli stessi dovranno essere progettati avendo cura di ridurre al minimo necessario la portata di aspirazione, definendo opportunamente il posizionamento dei punti di captazione nelle zone ove saranno eseguite le operazioni di cui trattasi, al fine di conseguire una adeguata protezione dell'ambiente di lavoro.

Al di fuori delle casistiche di cui sopra gli effluenti prodotti dovranno essere captati e portati ad esalare all'esterno degli ambienti di lavoro.

Molestie generate da emissioni residue e molestie olfattive

Nel caso di sviluppo di molestie generate dalle emissioni residue, convogliate o diffuse, derivanti dal complesso delle attività svolte e laddove il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, ne accerti la sussistenza l'impresa dovrà concordare con le autorità competenti il percorso più idoneo alla soluzione del problema tenendo conto delle seguenti, pur non esaustive, possibilità: confinamento dell'attività, interventi sulle modalità operative piuttosto che sulla qualità delle materie prime impiegate o sui sistemi di gestione ambientale adottati per lo svolgimento delle attività o l'installazione di nuovi od ulteriori presidi depurativi.

Nello specifico laddove si evidenziassero fenomeni di inquinamento olfattivo l'esercente, congiuntamente ai servizi locali di A.R.P.A. Lombardia, dovrà ricercare ed oggettivare dal punto di vista sensoriale le emissioni potenzialmente interessate all'evento e le cause scatenanti secondo i criteri definiti dalla D.G.R. n. 3018/12 sulle emissioni odorogene. Al fine di caratterizzare il fenomeno i metodi di riferimento da utilizzare sono il metodo Unichim 158, per la definizione delle strategie di prelievo ed osservazione del fenomeno, ed UNI EN 13725-2004, per la determinazione del potere stimolante dal punto di vista olfattivo della miscela di sostanze complessivamente emessa.

Stoccaggio

Lo stoccaggio delle materie prime deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e in modo da limitare le emissioni nocive e/o moleste, nonché confinare eventuali sversamenti.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfianti, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

Laddove il materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore e comunque sottoposto a operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Procedure di gestione

L'esercente dovrà tenere in particolare considerazione le "prescrizioni e considerazioni di carattere generale" procedendo alla definizione di un sistema di gestione ambientale tale da consentire lo sviluppo

di modalità operative e di gestione dei propri impianti in modo da limitare eventi incidentali e/o anomalie di funzionamento, contenere eventuali fenomeni di molestia - nel caso intervenissero eventi di questo tipo - in grado di mitigarne gli effetti e garantendo il necessario raccordo con le diverse autorità interessate.

Nella manipolazione delle diverse sostanze impiegate e nella conduzione degli impianti è necessario inoltre siano previste adeguate modalità di controllo adempiendo e perseguendo tutti gli obblighi in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro vigenti ad evitare, tra l'altro, il possibile rischio di accensione o esplosione.

PRESCRIZIONI GENERALI

In relazione ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione l'esercente deve fare riferimento anche alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate così da integrare, laddove necessario, le indicazioni specifiche già definite:

- a) Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro;
- b) Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti;
 - al fine di consentire la caratterizzazione delle emissioni generate le condotte di scarico in atmosfera devono essere dotate di idonee bocchette di ispezione ubicate secondo le previsioni di cui alla norma UNI EN ISO 16911:2013, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni, e/o a metodiche di rilievo specifiche. Nel caso si rendesse necessaria la valutazione della resa di abbattimento conseguita da eventuali presidi depurativi tali bocchette devono essere previste, sempre avuto riguardo alle norme citate, a monte ed a valle del sistema;
 - laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni opportunamente documentate e, comunque, concordate con il competente servizio di A.R.P.A. Lombardia;
 - una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non siano state definite le procedure di cui sopra;
- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti produttivi, dei sistemi di aspirazione e convogliamento nonché, se presenti, di trattamento degli effluenti devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente e opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso/manutenzione o assimilabili) o, in assenza delle indicazioni di cui sopra, con frequenza almeno semestrale;

- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc..) al servizio dei sistemi d'estrazione ed eventuale depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro cartaceo, dotato di pagine con numerazione progressiva, o digitale ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc..);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

Sono ipotizzabili due casi:

- A) Autorizzazione di una nuova installazione o modifica sostanziale rispetto all'esistente; l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non diversamente previsto dall'autorizzazione, è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora, durante la fase di messa a regime, si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora l'autorità competente non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

- B) Nuova autorizzazione di impianto esistente o rinnovo autorizzativo di impianto esistente senza che siano intervenute modifiche sostanziali;

l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti, ma:

- qualora i limiti previsti fossero identici a quelli della precedente autorizzazione, l'esercente dovrà mantenere la cadenza temporale dei controlli analitici già prescritti;
- qualora i limiti prescritti fossero modificati rispetto al precedente assetto autorizzativo o comunque inseriti in un nuovo procedimento autorizzativo relativo ad impianto già esistente, e successivamente inserito tra quelli sottoposti al titolo V del D.Lgs n. 152/06 vigente, l'esercente dovrà attuare il previsto ciclo di verifiche e trasmetterne all'autorità competente, al Comune e al dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio i referti analitici, entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

In entrambe le fattispecie l'esercente potrà successivamente unificare la cadenza temporale degli autocontrolli complessivamente in essere previa comunicazione all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento di A.R.P.A. Lombardia competente per territorio.

Modalità di controllo delle emissioni

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo Unichim 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Si rammenta in ogni caso che:

- il ciclo di campionamento deve:

- permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e conseguentemente il flusso di massa effettivamente generato;
- essere pianificato ed attuato entro un periodo continuativo di marcia controllata degli impianti di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime degli stessi o comunque coerente con gli obiettivi citati in relazione all'effettiva articolazione delle attività svolte;
- i risultati della campagna di rilevazioni devono essere presentati entro 60 giorni dalla data di messa a regime degli impianti all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio;
- gli esiti delle rilevazioni devono essere accompagnate da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Le verifiche successive devono essere eseguite con **cadenza annuale** a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve, fatte salve diverse specifiche disposizioni dell'autorità competente, essere inviata al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal dipartimento A.R.P.A. competente per territorio all'autorità competente al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali siano stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e analisi previste dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- l'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato e in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed ai fumi secchi od umidi a seconda della definizione del limite (espressa in $\text{Nm}^3\text{S/h}$ o in $\text{Nm}^3\text{T/h}$);
 - concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed ai fumi secchi od umidi a seconda della definizione del limite (espressi in $\text{mg/Nm}^3\text{T}$ o in $\text{mg/Nm}^3\text{S}$);
 - temperatura dell'effluente in °C;

Nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

Le norme tecniche in vigore per le analisi delle emissioni si possono consultare alle pagine:

[-https://www.arpalombardia.it/sites/DocumentCenter/Documents/Imprese-Autorizzazioni-Emissioni/Norme-emissioni-in-atmosfera-2019.pdf](https://www.arpalombardia.it/sites/DocumentCenter/Documents/Imprese-Autorizzazioni-Emissioni/Norme-emissioni-in-atmosfera-2019.pdf)

[-https://www.arpalombardia.it/Pages/Arpa-per-le-imprese/Autorizzazioni-e-Controlli/Emissioni-in-atmosfera/Norme-tecniche.aspx?firstlevel=Autorizzazioni%20e%20Controlli](https://www.arpalombardia.it/Pages/Arpa-per-le-imprese/Autorizzazioni-e-Controlli/Emissioni-in-atmosfera/Norme-tecniche.aspx?firstlevel=Autorizzazioni%20e%20Controlli)

Sospensioni temporanee delle attività

Qualora l'impresa, autorizzata ai sensi della parte V del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., si veda costretta a:

- interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva;
- utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua;

e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione all'autorità competente, al Comune ed all'A.R.P.A. territorialmente competente, secondo le modalità previste all'autorità competente stessa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. D.P.R. 13 marzo 2013 - n. 59

“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”

2. D.Lgs 3 aprile 2006 - n. 152 e s.m.i.

“Norme in materia ambientale”

In particolare Parte V - Titolo I:

- art. 269, c. 2, c. 2-bis - Nuovo stabilimento o Trasferimento;
- art. 269, c. 8 - Modifica sostanziale/rinnovo dell'autorizzazione in corso;
- art. 281, c. 3 - Adeguamento normativo

3. Legge Regionale 11 dicembre 2006 - n. 24 e s.m.i.

“Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”

4. D.g.r. 19 ottobre 2001 - n. 7/6501

“Allegato C) Criteri e limiti di emissioni per gli impianti di produzione di energia”

5. D.g.r. 20 dicembre 2002 - n. 7/11667

“Definizione di allegati tecnici, relativi ad attività produttive che comportano emissioni in atmosfera, ai fini della semplificazione del procedimento autorizzatorio previsto dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203”

6. D.g.r. 1 agosto 2003 - n. 7/13943

“Definizione delle caratteristiche tecniche e dei criteri di utilizzo delle «Migliori tecnologie disponibili» per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.P.R. 203/88 - Sostituzione - Revoca della d.g.r. 29 novembre 2002, n. 11402”

7. D.g.r. 23 gennaio 2004 - n. 7/16103

“Definizione dell'allegato tecnico relativo al settore 'Trasformazione materie plastiche e gomma'. Integrazione della d.g.r. 20 dicembre 2002 n. 11667”

8. D.g.r. 22 giugno 2005 - n. 8/196

“Integrazione e modificazione della d.g.r. 20 dicembre 2002, n. 11667. Allegati tecnici per il controllo e la riduzione delle emissioni di polveri e Composti Organici Volatili (COV) da fonti di origine industriale per le lavorazioni dei settori verniciatura, sgrassaggio e inerti (conglomerati, cementizi, lapidei)”

9. D.g.r. 30 dicembre 2008 - n. 8/8832

“Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale per impianti e attività a ridotto impatto ambientale(art. 272, commi 2 e 3, d.lgs. n. 152/06)”

10. D.d.s. 26 gennaio 2009 - n. 532

“Approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 - Attuazione della d.g.r. n.8/8832 del 30 dicembre 2008”

11. **D.d.s. 6 agosto 2009 - n. 8213**
“Modificazioni del d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 e approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l'attività in deroga di elettroerosione”
12. **D.d.s. 17 dicembre 2010 - n. 13228**
“D.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 concernente l'approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/2006 per attività in deroga di saldatura: modifiche e integrazioni”
13. **D.g.r. 30 novembre 2011 - n. IX/2605**
“Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria ambientale ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - Revoca della d.g.r. n. 5290/07”.
14. **D.d.u.o. 23 dicembre 2011 - n. 12772**
“Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l'attività in deroga di lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche - Sostituzione dell'allegato n. 32 del d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009”
15. **D.g.r. 15 febbraio 2012 - n. IX/3018**
“Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”
16. **D.g.r. 30 maggio 2012 - n. IX/3552**
“Caratterizzazioni tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i. - Modifica e aggiornamento della d.g.r. 1 agosto 2003 - n. 7/13943”.
17. **D.g.r. 18 luglio 2012 - n. IX/3780**
“Linee guida per la caratterizzazione delle emissioni in atmosfera provenienti dalla attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale”
18. **D.g.r. 18 luglio 2012 - n. IX/3792**
“Attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. «Norme in materia ambientale»: aggiornamento della d.g.r. 8832/2008 e approvazione dell'autorizzazione in via generale per le attività zootecniche”
19. **D.g.r. 6 agosto 2012 - n. IX/3934**
“Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale”
20. **D.d.s. 23 luglio 2012 - n. 6576**
“Approvazione degli allegati tecnici relativi all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività “Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW” e “Gruppi elettrogeni e motori di emergenza”
21. **D.d.s. 28 giugno 2013 - n. 5624**
“Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività di “Essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole”
22. **D.g.r. 16 maggio 2014 - n. X/1840**
“indirizzi regionali in merito all'applicazione del regolamento inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)”
23. **D.d.s. 13 maggio 2016 - n. 4212**
“Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le linee di trattamento fanghi”
24. **D.d.u.o. 1 dicembre 2016 - n. 12779**
“Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. per gli «Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso»”
25. **D.g.r. 19 dicembre 2016 - n. X/6030**
“Indirizzi in merito agli adempimenti in materia di 'Emissioni in atmosfera' ai sensi della parte V del d.lgs. 152/06 a seguito del cambio di classificazione della formaldeide alla luce dell'entrata in vigore del regolamento CE n. 1272/2008 (“CLP”) e successive modificazioni e integrazioni”

26. **D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7570**
“Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.”
27. **D.g.r. 7 giugno 2017 - n. X/6675**
“Approvazione dello schema di nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”
28. **D.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/982**
“Disciplina delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272, comma 1, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» collocate sul territorio regionale”
29. **D.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/983**
“Disciplina delle attività cosiddette «In Deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera”
30. **D.d.s. 28 novembre 2019 - n. 17322**
“Approvazione degli allegati tecnici n. 41, 42 e 43 relativi all'autorizzazione in via generale per le categorie di attività «Medi impianti di combustione industriali», «Lavorazione materiali lapidei» e «Taglio laser su materiali diversi dalla carta e tessuti» in attuazione della d.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/983 disciplina delle attività cosiddette «In deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale»”
31. **D.g.r. 9 dicembre 2019 - n. XI/2606**
“Nuove disposizioni per la semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti inerenti le modifiche non sostanziali e le volture dell'autorizzazione unica ambientale (AUA)”
32. **D.g.r. 18 maggio 2020 - n. XI/3147**
“Disposizioni regionali temporanee per la semplificazione e il differimento dei termini di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni ambientali concernenti le attività produttive a fronte delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, pubblicata sul BURL n. 21 serie ordinaria del 22 maggio 2020”
33. **D.g.r. 30 giugno 2020 - n. XI/3322**
“La cremazione in Lombardia. Aggiornamento delle indicazioni per l'evoluzione della rete degli impianti elaborate in esito all'analisi dei dati raccolti in conformità alla d.g.r. X/3770 del 3 luglio 2015 e individuazione delle caratteristiche costruttive ed emmissive degli impianti”
34. **D.g.r. 14 dicembre 2020 - n. XI/4027**
“Aggiornamento dei criteri di utilizzo dell'applicativo «AUA Point» e delle disposizioni inerenti le modulistiche digitali in materia di Autorizzazione unica ambientale (AUA)”
35. **D.g.r. 7 giugno 2021 - n. XI/4837**
“Linea guida regionale per l'applicazione degli adempimenti previsti dall'art. 271 c. 7bis del d.lgs. 152/06 ed ulteriori disposizioni per la limitazione delle emissioni in atmosfera delle sostanze pericolose”
36. **D.g.r. 29 giugno 2021 - n. XI/4958**
“Differimento dei termini per la messa a regime delle modulistiche relative all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui alla d.g.r. 4027 14 dicembre 2020”
37. **D.g.r. 21 dicembre 2021 - n. XI/5773**
“Aggiornamento dei criteri di utilizzo e messa a regime dell'applicativo «AUA POINT» in sostituzione dell'allegato alla d.g.r. 14 dicembre 2020 - n. XI/4027”
38. **D.d.u.o. 27 marzo 2023 - n. 4503**
“Ulteriori specifiche e differimento del termine per la compilazione dell'applicativo «AUA Point» dei dati relativi all'anno 2022 in attuazione della d.g.r. 21 dicembre 2021 - n. 5773” .



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Fascicolo 6.3\2026\1

Pagina 1

Spettabile: TRE EMME S.R.L.
Via Luigi Giulietti n. 9
28100 - Novara (NO)
PEC: tre_emme_srl@legalmail.it

e, p.c:

Ing. Giampietro Capelli
PEC: giampietro.capelli@ingpec.eu

Città Metropolitana di Milano
Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Rifiuti e Bonifiche
Viale Piceno n. 60
20129 – Milano
PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
c.a.: Dott.ssa Laura Delia

CAP Evolution S.r.l. – Gruppo CAP Holding SpA
Via Rimini n. 38
20124 – Milano
PEC: industriali.cap@legalmail.it

Oggetto: OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI - Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 – Parere di competenza scarichi in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima e seconda pioggia del 30.08.2023 (Prot. Uff. Ambito n. 9649) – TRE EMME S.r.l. con insediamento produttivo ubicato in Via Magenta n. 103, nel Comune di Boffalora Sopra Ticino (MI).

Con riferimento all'insediamento produttivo indicato in oggetto, per il quale la Scrivente Autorità ha rilasciato il Parere Tecnico di competenza (Prot. Uff. Ambito n. 9649 del 30.08.2023), abilitante lo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima e seconda pioggia nell'ambito di un procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, il cui provvedimento finale (R.G. n. 3278/2024 del 22.04.2024), è stato notificato all'Impresa in data 23.04.2024, si comunica quanto segue.

Richiamata la sottoriportata prescrizione n. 3.1 contenuta all'interno del parere di competenza dello Scrivente Ufficio d'Ambito del 30.08.2023 (Prot. Uff. Ambito n. 9649), con la quale veniva comunicato e richiesto:

“3.1. Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori in progetto, il Gestore dell'Impianto dovrà darne comunicazione all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. Gruppo Cap Holding S.p.A., trasmettendo:

- a) dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, di corretta realizzazione delle opere programmate;*
- b) comunicazione inerente alla data prevista per l'inizio dell'attività lavorativa.*



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

c) un elaborato grafico aggiornato ed a colori dell'intera rete fognaria aziendale comprensiva di tutti i manufatti presenti ed installati:

la planimetria dovrà essere in scala adeguata ($\geq 1:200$), in cui dovranno essere chiaramente distinguibili le reti di raccolta delle diverse tipologie di reflui e acque meteoriche, i punti di allacciamento alla pubblica fognatura (i punti di scarico devono essere identificati con la sigla S seguita da un numero progressivo es.: S1 S2 Sn), tutti i manufatti e gli impianti connessi alla rete, nella rappresentazione della rete dovranno essere indicati il senso di scorrimento di reflui/acque e, preferibilmente, materiale costruttivo, diametri e pendenze dei condotti".

A riscontro della succitata prescrizione n. 3.1, in data 21.04.2026 (Prot. Uff. Ambito n. 4857), l'Impresa ha trasmesso la seguente documentazione:

- elaborato grafico 1:100 denominato "Tav. 2 Rev. 3" avente ad oggetto "Planimetria dell'insediamento con disposizione rifiuti, emissioni in atmosfera e rete fognaria" datato 21.04.2026;
- dichiarazione di conformità dei lavori al progetto approvato datata 21.04.2026;
- nota di risposta ad ATO datata 21.04.2026.

Richiamata la nota di risposta sopra citata, si riportano di seguito i contenuti principali di quanto dichiarato dall'Impresa:

"In riferimento agli aggiornamenti riportati sulla summenzionata Tavola n.2 questi consistono essenzialmente in:

- *Aggiornamento della disposizione dei percorsi delle linee fognarie realizzato in fase di cantiere per gestire al meglio l'interferenza con alcuni sottoservizi;*
- *Utilizzo dell'unico punto di allacciamento già esistente in pubblica fognatura, ubicato in Via Magenta, anziché formazione di un secondo punto di scarico come originariamente previsto.*

Gli aggiornamenti sopra descritti non modificano i principi impiantistici originali rispetto ai quali è stato progettato ed autorizzato l'impianto ma rappresentano delle modifiche migliorative attuate per esigenze del cantiere".

Il Gestore del S.I.I., CAP Evolution S.r.l. – Gruppo CAP Holding S.p.A., chiamato ad esprimere le competenti osservazioni tecniche, in considerazione della soprariportata documentazione trasmessa dall'Impresa, con nota del 27.05.2026 (Cod. Procedimento: case 03725134 OD-035923) ricevuta dallo Scrivente Ufficio d'Ambito in data 28.05.2026 (Prot. Uff. Ambito n. 6557), verificata la documentazione agli atti, ha espresso le seguenti considerazioni:

"[...] Si rileva la trasmissione della dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, di corretta realizzazione delle opere programmate e di conformità dei lavori al progetto approvato.

Si rileva la mancata comunicazione della data prevista di avvio dell'attività lavorativa. In merito alla nota che l'Azienda dichiara di aver trasmesso in data 26/03/2026, avente ad oggetto "Comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori", lo scrivente Gestore non è in grado di esprimere alcuna valutazione, in quanto tale comunicazione non risulta rilevabile dallo scrivente. Si demanda pertanto ogni ulteriore considerazione all'Autorità d'Ambito. Si rileva la trasmissione elaborato grafico aggiornato e a colori dell'intera rete fognaria aziendale comprensiva di tutti i manufatti presenti".



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Per tutto quanto sopra, alla luce delle informazioni acquisite e sulla scorta delle considerazioni tecniche del gestore CAP Evolution S.r.l., si ritiene che la prescrizione 3.1 contenuta nella nota dello Scrivente Ufficio d'Ambito del 30.08.2023 (Prot. Uff. Ambito n. 9649) possa ritenersi ottemperata.

Si rimane in attesa di ricevere comunicazione della data prevista per l'avvio dell'attività lavorativa, non appena Città Metropolitana di Milano rilascerà il nulla osta di conformità.

Lo Scrivente Ufficio d'Ambito ed il Gestore del S.I.I. si riserveranno, in sede di sopralluogo, di verificare quanto comunicato dall'Impresa.

La presente nota risulta parte integrante del titolo autorizzatorio, congiuntamente al quale va tenuta a disposizione degli Organi di controllo.

L'Impresa è informata che effettuare scarichi in violazione delle prescrizioni contenute nel titolo autorizzatorio comporta l'applicazione delle sanzioni così come sancito dall'art. 133, 3° comma, D.Lgs. 152/06.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO
IN PUBBLICA FOGNATURA
(Ing. Saverio Rocco Cillis)

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO
D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA
DI MILANO – AZIENDA SPECIALE
(Avv. Italia Pepe)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento e Responsabile Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura:
Ing. Saverio Rocco Cillis

Responsabile tecnico dell'Istruttoria e dell'Ufficio Pareri VAS – VIA – PII - PL: Ing. Giovanni Mazzotta
e-mail: g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02710493.58

Responsabile dell'Istruttoria: Dott. Daniele Armando Radice Kolloffel
e-mail: d.radice@atocittametropolitanadimilano.it - tel. +393661462246

Fascicolo 10.11/2023/173

Pagina 1

Spett.le
Tre Emme S.r.l.
treemmesrl@legalmail.it

e.p.c.

Spett.li
Comune di Boffalora Sopra Ticino
Ufficio Tecnico
comune.boffaloraticino@pec.it

ARPA - Dipartimento di Milano
arpa@pec.regione.lombardia.it

A.T.S. Città Metropolitana di Milano
Dipartimento di Prevenzione Medica
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano
Azienda Speciale
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it

Città Metropolitana di Milano
Settore Qualità dell'Aria, rumore ed energia
Servizio Inquinamento Atmosferico
trasmissione interna mezzo DOCSPA

OGGETTO: Tre Emme S.r.l. con sede legale in Novara, Via Giulietti n. 9 ed impianto in Boffalora Sopra Ticino (MI), Via Magenta n. 103. Autorizzazione R.G. n. 3278 del 22/04/2024 come rettificata con atto R.G. n. 5155 del 21/06/2024. Presa d'atto.

Con riferimento alla nota, pervenuta in data 21/04/2026 (prot. n. 77218), con la quale la Società in oggetto ha trasmesso, in riscontro al punto 3.1 del “parere di competenza scarichi in pubblica fognatura” dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano rilasciato in data (Prot. Uff. Ambito n. 9649) del 30/08/2023, acquisito agli atti in data 30/08/2023 (prot. n. 131579):

- dichiarazione di conformità dei lavori al progetto approvato, a firma di tecnico abilitato;
- Aggiornamento as build tavola n. 2 Rev. 3 - 21 aprile 2026 “*Planimetria dell'insediamento con disposizione rifiuti, emissioni in atmosfera e rete fognaria*”.

Vista la nota trasmessa in data 4/06/2026 (prot. n. 105846), dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano con la quale viene comunicata l’ottemperanza alla prescrizione 3.1, del parere sopra richiamato.

Tutto ciò premesso

si prende atto

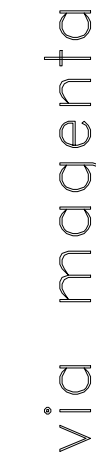
1. dell'ottemperanza della prescrizione 3.1, come da nota trasmessa dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano pervenuto il 4/06/2026 (prot. n. 105846);
2. del nuovo elaborato grafico denominato: Tavola n. 2 *“Planimetria dell'insediamento con disposizione rifiuti, emissioni in atmosfera e rete fognaria”* Rev. 3 - 21 aprile 2026 che va a sostituire l'elaborato: Tavola n. 2 *“Planimetria dell'insediamento con disposizione rifiuti, emissioni in atmosfera e rete fognaria”* Rev. 2 - 14 giugno 2023 quale allegato parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione R.G. n. 3278 del 22/04/2024 come rettificata con atto R.G. n. 5155 del 21/06/2024.

La presente nota deve essere conservata in allegato al provvedimento di cui all'oggetto in quanto parte integrante dello stesso e dovrà essere esibita unitamente agli organi preposti in caso di controllo.

Distinti saluti.

LA RESPONSABILE SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Arch. Laura Delia

LA DIRETTRICE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
(Vice Direzione d'Area)
Raffaella Quitadamo



Fascicolo 10.11/2023/173

Pagina 1

Spett.le
Tre Emme S.r.l.
tre_emme_srl@legalmail.it

e, p.c. Spett.li
Comune di Boffalora Sopra Ticino
Ufficio Tecnico
comune.boffaloraticino@pec.it

ARPA - Dipartimento di Milano
arpa@pec.regione.lombardia.it

A.T.S. Città Metropolitana di Milano
Dipartimento di Prevenzione Medica
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano
Azienda Speciale
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it

Città Metropolitana di Milano
Settore Qualità dell'Aria, rumore ed energia
Servizio Inquinamento Atmosferico
trasmissione interna mezzo DOCSPA

Oggetto: Tre Emme S.r.l. con sede legale in Novara, Via Giulietti n. 9 ed impianto in Boffalora Sopra Ticino (MI), Via Magenta n. 103. Autorizzazione R.G. n. 3278 del 22/04/2024 come rettificata con atto R.G. n. 5155 del 21/06/2024 e successiva presa d'atto del 4/06/2026 (prot. n. 106207). Verifica rispondenza impianto realizzato al progetto approvato. Nulla osta inizio attività.

Con riferimento alla nota dell'Impresa in oggetto, pervenuta in data 26/03/2026 (prot. n. 59821), con la quale è stata comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori autorizzati dalla Città Metropolitana di Milano, con provvedimento R.G. n. 3278 del 22/04/2024 come rettificato con atto R.G. n. 5155 del 21/06/2024 e successiva presa d'atto del 4/06/2026 (prot. n. 106207).

Considerato che nell'autorizzazione R.G. n. 3278 del 22/04/2024 la prescrizione n. 6 dell'autorizzazione in oggetto recita: *"...l'Impresa può avviare l'esercizio delle operazioni di cui alla prima fase dell'autorizzazione previo accertamento da parte della Città metropolitana di Milano degli interventi realizzati...a tal fine l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla Città metropolitana stessa che, entro i successivi 30 giorni, ne*

accerta e ne dichiara la congruità fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato...".

Preso atto dell'avvenuto decorso del termine previsto, si ritiene che l'Impresa Tre Emme S.r.l. possa procedere alla messa in esercizio dell'attività di gestione rifiuti come da autorizzazione rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano con atto R.G. n. come rettificata con atto R.G. n. 5155 del 21/06/2024 e successiva presa d'atto del 4/06/2026 (prot. n. 106207), presso l'insediamento sito in Boffalora Sopra Ticino (MI), Via Magenta n. 103.

Resta inteso che la Società, con congruo anticipo, dovrà comunicare alla scrivente Città Metropolitana, inviando copia agli altri Enti ed Organi tecnici in indirizzo, la data individuata per l'effettiva messa in esercizio della prima fase dell'impianto di gestione rifiuti in oggetto.

L'esercizio dell'attività dovrà essere svolta nell'osservanza di quanto previsto dall'autorizzazione R.G. n. come rettificata con atto R.G. n. 5155 del 21/06/2024 e successiva presa d'atto del 4/06/2026 (prot. n. 106207), nonché di tutte le vigenti disposizioni ed autorizzazioni in materia ambientale.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Arch. Laura Delia

Fascicolo 9.11/2018/707

Pagina 1

Spett.le
Tre Emme S.r.l.
tre_emme_srl@legalmail.it

Spett.li
Comune di Boffalora Sopra Ticino
Ufficio Tecnico
comune.boffaloraticino@pec.it

A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Milano
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

A.T.S. Città Metropolitana Milano
Dipartimento di Prevenzione Medica
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano
Azienda Speciale
atoprovinciadimilano@legalmail.it

Città Metropolitana di Milano
Settore Qualità dell'Aria, rumore ed energia
Servizio Inquinamento Atmosferico
trasmissione interna mezzo DOCSPA

COFACE
Compagnie française d'assurance
pour le commerce extérieur S.A.
cofaceassicurazioni@pec.coface.it

OGGETTO: Tre Emme S.r.l. con sede legale in Novara, Via Giulietti n. 9 ed impianto in Boffalora Sopra Ticino (MI), Via Magenta n. 103. Autorizzazione R.G. n. 3278 del 22/04/2024 come rettificata con atto R.G. n. 5155 del 21/06/2024 e successiva presa d'atto del 4/06/2026 (prot. n. 106207). Accettazione di garanzia finanziaria.

Con la presente si comunica l'accettazione della polizza fidejussoria n. 2464416 dell'11/03/2026, acquisita il 30/03/2026 (prot. n. 61315), rilasciata da COFACE, la stessa è conforme alle disposizioni indicate dalla d.g.r. 19/11/2004 n. 7/1946.

La presente, conservata in allegato alla citata Autorizzazione, che si provvede a notificare all'Azienda ed a trasmettere contestualmente agli altri Enti in indirizzo, comprova l'efficacia a tutti gli effetti della Autorizzazione e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Cordiali saluti.

*La responsabile
servizio amministrativo rifiuti e bonifiche,
coordinamento sanzioni e contenzioso dell'area
Cristina Murano*

LA DIRETTRICE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
(Vice Direzione d'Area)
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.